

VADEMECUM QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

Ed. 03.12.2025

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
1.1 <i>Ambiti per i quali è necessaria la qualificazione.....</i>	5
1.2 <i>Normativa e regolamentazione Qualificazione stazioni appaltanti</i>	5
1.2.1. D.lgs. n. 36, Art. 63: Livelli e durata della Qualificazione – PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO	7
1.2.1.1 – Livello di qualificazione necessario in presenza di un appalto suddiviso in lotti	8
1.2.2. Qualificazione con riserva (art. 63 c. 13).....	8
1.2.3. Concessioni e PPP	9
1.2.4. Soggetto (evtl. esterno) con esperienza almeno triennale per Concessioni e PPP (Prot. ANAC n. 78166 del 21 settembre 2023).	9
1.2.5. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art.3 c.4 All. II.4)	10
1.2.6 RUP	10
1.2.6.1 – Casi eccezionali in cui compaiono due RUP: la delega da stazione appaltante non qualificata a stazione appaltante qualificata	10
1.2.7 Qualificazione delle stazioni appaltanti per gli affidamenti PNRR/PNC	11
1.2.8 Modifiche alla Struttura Operativa Stabile: obblighi di aggiornamento	11
1.2.9 Consigli pratici - Stazioni appaltanti non qualificate e procedure ricadenti nell’art. 62, comma 6, lettera c – “ERR110 – stazione appaltante non qualificata”	11
2. Qualificazione per l'ESECUZIONE.....	12
2.1 <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione (art.8 All.II.4)</i>	12
2.2 Esecuzione <i>contratti di livelli superiori per stazioni appaltanti qualificate e per centrali di committenza qualificate in ambito progettazione e affidamento</i>	12
2.3 <i>Esecuzione contratti di livelli superiori per stazioni appaltanti non qualificate in ambito progettazione e affidamento.....</i>	13
3. SCADENZA / RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE (art. 11 all. II.4)	13
3.1. <i>Perdita dei requisiti dopo la qualificazione – Comunicazione ad ANAC entro 15 giorni</i>	14
3.2. <i>Richieste di qualificazione in ambito progettazione e affidamento sono ripetibili nel biennio (novità 25/06/2025).....</i>	14
3.3. <i>Aggiornamento automatico delle scadenze per l’ambito “esecuzione” (qualificazione prima del 30 giugno 2025)</i>	14
4. PROCEDURE CONGIUNTE E/O IN DELEGA	15
4.1 <i>Procedura svolta da due o più stazioni appaltanti.....</i>	15
4.2 Progettazione Interna <i>(senza alcun limite dell’importo di gara).....</i>	15
4.3 <i>Richiesta di assegnazione di ufficio di una Stazione appaltante o Centrale di committenza qualificata</i>	15

4.3.1 – Individuazione delle stazioni appaltanti qualificate nella programmazione triennale	16
4.4 Stazione appaltante non qualificata vs stazione appaltante qualificata - Responsabilità nelle diverse fasi	17
4.5 Decreto ACP n. 65 del 13.9.2024, Revisione delle condizioni di utilizzo ACP	19
5. MONITORAGGIO DELLE TEMPISTICHE – solo per procedure aperte e per bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025	19
5.1 Ambito di applicazione e criteri per il calcolo dell'efficienza decisionale	20
5.1.1 Il meccanismo di aggiustamento per l'efficienza decisionale: gare per conto proprio	20
5.1.2 Il meccanismo di aggiustamento per l'efficienza decisionale: gare per conto terzi	21
5.1.3 Esempi pratici di calcolo dell'efficienza decisionale (monitoraggio)	22
6. FORMAZIONE	23
6.1 Formazione in ambito di qualificazione per progettazione e affidamento :	23
6.2 Formazione in ambito di qualificazione per l' Esecuzione :	24
6.2.1 Chiarimenti sui corsi di formazione per la qualificazione in ambito esecuzione - (novità introdotte dal Decreto SNA n. 156/2025)	26
6.2.2. Validità temporale della formazione per l'esecuzione (biennale)	27
6.3 Offerte di formazione:	27
6.3.1 Offerte di formazione a livello nazionale	28
6.3.2. Offerte di formazione a livello provinciale	28
6.3.3. In generale sulla Formazione del personale	28
7. GUIDA PRATICA – PROCEDURA QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE – PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO	29
7.1. GUIDA PRATICA – PROCEDURA QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE – ESECUZIONE	34
7.2. Indicazioni ANAC	35
7.2.1 - C3 . Quali nuovi criteri "premiali" sono stati introdotti?	35
7.2.2 - E1 . Cosa si intende per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS)?	35
7.2.3 - E3 . A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?	35
7.2.4 - E12 . Per le concessioni e i PPP, il soggetto con esperienza di tre anni deve essere un dipendente della stazione appaltante?	35
7.2.5 - F2 . Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito "gare svolte"?	36
7.2.6 - G5 . Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito "Assolvimento obblighi comunicazione all'Autorità"?	36
7.3. Verifica storico gare svolte nel quinquennio precedente alla data di qualificazione sulla piattaforma SICP	36
8. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE	37
8.1 Riscontri ANAC a quesiti posti da ACP	37
8.1.1 "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) – riscontro ANAC prot. 104061 dell'11 settembre 2024 a quesito ACP	37
8.1.2 Chiarimento riguardo ad assegnazione di ufficio di una Stazione Appaltante o Centrale di Committenza Qualificata – doppio RUP (Prot. Anac n. 0100424 del 02/09/2024)	37
8.1.3 Gare in delega da parte di stazioni appaltanti non qualificate e "doppio" RUP	38
8.1.4 – Parere MIT – Possibilità di nomina del Sindaco quale RUP nei piccoli comuni - cod. identificativo 3349 del 03/04/2025	39
8.2. Proroga dell'utilizzo dell'interfaccia WEB PCP:	39
8.3. Figura specialistica: Project Manager	40

8.4. <i>Simulatore della qualificazione per la fase di progettazione - affidamento</i>	40
9. Quadro sintetico della qualificazione delle stazioni appaltanti in Provincia di Bolzano (situazione al 01/10/2025)	40

INTRODUZIONE

Il presente **Vademecum** raccoglie in modo completo le principali informazioni relative alla **qualificazione delle stazioni appaltanti**, offrendo un quadro chiaro e aggiornato della materia.

Per facilitare la consultazione, il documento è **strutturato per argomenti**: è quindi possibile individuare il tema di interesse tramite l'indice e accedere direttamente al paragrafo corrispondente.

Questa impostazione consente di evitare una lettura integrale del Vademecum per reperire una singola informazione.

Tuttavia, al fine di garantire la **completezza e l'autonomia di ciascun capitolo**, in alcuni casi alcune informazioni possono essere **ripetute** in più sezioni.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a **qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici**.

In base all'articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici **sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori**, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152¹, così definite:

- le **imprese pubbliche**, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
- i **soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi**, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali.

Inoltre, sono sottratti all'applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del **Codice dei contratti pubblici**:

- i **soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti** come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs 36/2023);
- i **Commissari straordinari**, considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all'interno dell'articolo 223 del Codice dei contratti

¹ Macroattività previste dagli articoli da 146 a 152, da analizzare specificamente in caso di necessità:

- Gas ed energia termica
- Elettricità
- Acqua
- Servizi di trasporto
- Settore dei porti e degli aeroporti
- Settore dei servizi postali
- Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
- Combustibili solidi

pubblici, i Commissari straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ATTENZIONE: i soggetti che, ai sensi dell'art. 62, comma 17, del Codice dei contratti pubblici non rientrano nell'ambito soggettivo del sistema di qualificazione devono, comunque, accedere al servizio online di cui al precedente articolo per dichiarare l'esclusione.

1.1 Ambiti per i quali è necessaria la qualificazione

La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'all. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre *“non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*.

1.2 Normativa e regolamentazione Qualificazione stazioni appaltanti

Qualificazione stazioni appaltanti d.lgs. 36/2023 (entrato in vigore il 1.7.2023).

Il nuovo sistema di qualificazione si distingue da quello precedente (qualificazione provinciale) in quanto non tiene conto del RUP che invece a livello provinciale era il fulcro della qualificazione.

La Delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, recante: *“Linee guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza”*, prevede una qualificazione delle Stazioni Appaltanti basata sulla struttura e capacità della Stazione Appaltante, il RUP è solo un elemento di essa.

Il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale **Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA)** provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA e all'invio della domanda di qualificazione.

Il RASA accede per mezzo di **SPID/CIE/CNS**.

NB: ANAC può applicare sanzioni fino a 1 milione di euro o sospendere la qualificazione in caso di gravi violazioni, come dichiarazioni false o elusione delle norme.

Le procedure in corso possono essere comunque completate anche in caso di sospensione della qualificazione.

Il processo di qualificazione si distingue per i settori di:

- **Lavori, (L)**
- **Servizi e Forniture, (SF)**

E sulla suddivisione del procedimento in fasi:

- **progettazione ed affidamento**
- **esecuzione**

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza già **qualificate per la progettazione e l'affidamento** di lavori, di servizi e forniture o di entrambi le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione** rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambi le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica. Pertanto, le stazioni appaltanti qualificate presenti negli elenchi Lavori e/o Servizi e Forniture dell'ambito "Progettazione e affidamento" sono da intendersi qualificate anche per l'ambito "Esecuzione" per i corrispondenti livelli di qualifica per Lavori e/o Servizi e Forniture.

La qualificazione delle stazioni appaltanti si basa su un sistema a punteggio strutturato secondo i seguenti criteri principali²:

1. Strutture Organizzative Stabili (SOS):

È richiesta la presenza di strutture organizzative stabili, dedicate allo svolgimento delle attività di affidamento, che coprano tutte le fasi, dalla progettazione all'esecuzione dei contratti.

Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all'interno dell'articolazione organizzativa dell'Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.³

Nel caso in cui nella stazione appaltante sia presente più di una SOS è necessario indicare il numero totale di dipendenti sommando il numero di dipendenti che operano nelle diverse SOS.

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante disponga di due distinte strutture stabilmente dedicate rispettivamente al settore dei lavori e a quello dei servizi e forniture, i dipendenti che prestino la propria attività a supporto di entrambe potranno essere computati nella sezione relativa alla SOS di ciascuna delle due domande di qualificazione.

2. Sistema di Formazione e Aggiornamento del Personale:

Le stazioni appaltanti devono garantire che il proprio personale abbia seguito percorsi di formazione e aggiornamento professionale **nel triennio precedente alla presentazione della domanda di qualificazione**, al fine di assicurare competenze adeguate e aggiornate.

3. Numero di Gare nel Quinquennio Precedente alla presentazione della domanda di qualificazione:

Si considera il numero di gare svolte, quelle aggiudicate, gli importi complessivi, i tempi di realizzazione e l'eventuale presenza di gare deserte.

4. Corretto Svolgimento degli Obblighi di Comunicazione ad ANAC:

Le stazioni appaltanti devono dimostrare il rispetto degli obblighi di comunicazione verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), garantendo la trasmissione corretta e tempestiva delle informazioni richieste.

² Vedi anche il capitolo 7 "Guida pratica - Qualificazione Stazione Appaltante"

³ Vedi anche punto 8.1.1.

5. **Criteri premiali** (disponibilità a svolgere gare per terzi, aggregazioni di stazioni appaltanti, specializzazione in ambiti settoriali, efficienza decisionale⁴)

1.2.1. D.lgs. n. 36, Art. 63: Livelli e durata della Qualificazione – **PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO**

La qualificazione è irreversibile, **valida per due anni** e delimita le possibilità operative.

In seguito alla consultazione pubblica di aprile 2025 e alle successive decisioni prese da ANAC **è ora possibile presentare più domande qualificazione nel corso del biennio**: ciascuna nuova istanza comporta il ricalcolo dell'orizzonte temporale dei requisiti sulla base della data di presentazione.

Tuttavia, una volta inviata, la nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente, senza possibilità di recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Ogni nuova istanza presentata determina un autonomo biennio di validità, decorrente dalla data di invio della domanda stessa.

La qualificazione viene determinata in base ai seguenti punteggi ottenuti in relazione ai requisiti obbligatori di cui sopra.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

- **Livello 1 (≥ 50 punti):** L1 e SF1 – lavori, servizi e forniture senza limiti di importo.
- **Livello 2 (≥ 40 punti):**
L2 - lavori fino alla soglia di rilevanza europea € 5.538.000,
SF2 - servizi e forniture fino a € 5.000.000.
- **Livello 3 (≥ 30 punti):**
L3 - lavori fino a € 1.000.000,
SF3 - servizi e forniture fino a € 750.000.

Le **stazioni appaltanti non qualificate** possono **svolgere in maniera autonoma le seguenti procedure** (art. 62 c.1 e c.6):

- a) Lavori di importo pari o inferiore a € 500.000
- b) Servizi e forniture fino alle soglie degli affidamenti diretti (€ 140.000), e fino a € 221.000 (€ 216.000 a partire dal 01.01.2026) utilizzando la Piattaforma SICP⁵;
- c) affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (piattaforma SICP) secondo la normativa vigente;
- d) Ulteriori procedure (art. 62 comma 6 lettera c): Appalti di servizi sociali e assimilati fino a € 750.000;
- e) Ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori con preliminar preferenza per il territorio regionale di

⁴ I dati relativi al requisito "Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP" (opere pubbliche) sono precaricati dal sistema sulla base della trasmissione ad ANAC dei dati dei propri procedimenti. Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito "Assolvimento obblighi monitoraggio OOPP" sono:

I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite;

I56_2 - Numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione) /numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);

Vedi punto 5. del Vademecum.

⁵SICP è una piattaforma certificata;

riferimento (adesione ad accordi quadro, convenzioni, sistema dinamico di acquisizione e mercato elettronico)⁶;

- f) **Fino al 30.6.2024:** Procedure finanziate con risorse PNRR/PNC/fondi strutturali dell'Unione europea e il clima 2030

Le stazioni appaltanti non qualificate, **inoltre**:

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 62 c.6):

1. procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori **ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata**;
2. ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
3. **eseguono** i contratti per i quali sono **qualificate per l'esecuzione**;
4. **eseguono** i contratti affidati ai sensi delle lettere b, c, d, e) (vedi sopra);
5. qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.

1.2.1.1 – Livello di qualificazione necessario in presenza di un appalto suddiviso in lotti

Come già evidenziato nella [News del 30/10/2023](#), ACP ritiene che il parametro da utilizzare, ai fini dell'individuazione del livello di qualificazione, vada riferito alla singola procedura di affidamento effettuata dalla stazione appaltante e non alla somma dei lotti. Non rileva dunque l'importo stimato complessivo dell'opera, come avviene invece per la corretta determinazione della procedura di gara da espletare per l'80% dei singoli lotti, ai sensi del comma 11 dell'art. 14 del Codice, rispettivamente per il 70% dei singoli lotti, ai sensi del comma 10 dell'art. 14 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii.

Ciò vale anche per i lotti appaltati con bandi separati, inclusi quelli pubblicati in momenti temporalmente distinti.

In riferimento al *livello di qualificazione necessario in presenza di un appalto suddiviso in lotti appaltanti distintamente con bandi separati ma nello stesso arco temporale*, ANAC ha confermato che, ai fini della individuazione del livello di qualificazione necessaria per l'espletamento di una determinata procedura a evidenza pubblica, **il parametro corretto da utilizzare è quello del valore del singolo lotto e non della gara complessivamente considerata**.

Ciò anche in considerazione del sistema di rilascio del CIG, che prevede l'attribuzione di un numero identificativo per ciascun lotto della gara.

1.2.2. Qualificazione con riserva (art. 63 c. 13)

L'ANAC può stabilire casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Per maggiori informazioni e modulistica vedi:

⁶ Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

- [Modulo richiesta di qualificazione con riserva](#)
- [Indicazioni operative](#)

Per la documentazione e la modulistica più aggiornata si consiglia di scaricare i file direttamente dalla [pagina web di ANAC](#).

Con delibera 334/2025 ANAC viene disciplinata in modo organico la **qualificazione con riserva**, stabilendo **quando** può essere richiesta, **come** si svolge il procedimento e **quali sono i termini di conclusione**.

Art. 32 – Casi ammissibili

La qualificazione con riserva è consentita in caso di:

- costituzione di nuovi enti;
- fusioni o aggregazioni;
- riorganizzazioni significative;
- circostanze eccezionali documentate.

Art. 36 – Iter istruttorio

Due modalità:

- **Ordinaria** → per casi semplici, determina dirigenziale entro **30 giorni** (salvo sospensioni).
- **Straordinaria** → per casi complessi o di rilievo, decisione del Consiglio entro **60 giorni**.

1.2.3. Concessioni e PPP

Ai fini della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara:

- inferiore a **500.000** euro per lavori e inferiore a **140.000** euro per servizi e forniture non è necessaria la qualificazione né la disponibilità di un esperto con esperienza triennale nei piani economici finanziari (PEF);
- **pari o superiore a 500.000** euro per lavori e **pari o superiore a 140.000** euro per servizi e forniture gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di **livello L2 o SF2** e garantire la presenza di almeno **un soggetto con esperienza di tre anni** nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi (PEF).

1.2.4. Soggetto (eventualmente esterno) con esperienza almeno triennale per Concessioni e PPP (Prot. ANAC n. 78166 del 21 settembre 2023).

Le stazioni appaltanti devono garantire la presenza di un soggetto con esperienza triennale nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi (PEF).

Tale soggetto può essere sia un dipendente della Stazione appaltante sia un soggetto esterno nella sua disponibilità per la durata della qualificazione e l'esperienza triennale deve essere maturata nella

gestione di piani economici e finanziari e dei rischi e non esclusivamente nell'ambito di contratti di concessione e/o PPP.

La disponibilità esterna di tale soggetto potrà essere garantita sia mediante il ricorso a un consulente esterno a cui la SA affiderà il relativo incarico secondo le disposizioni di legge, sia attraverso una convenzione con una centrale di committenza qualificata che metta a disposizione tale requisito e da cui risulti la disponibilità per la durata della qualificazione. ([vedi anche FAQ E12 ANAC](#))

Nel parere n. 2114 del 04/04/2025 del MIT si specifica che è necessario il possesso di un'adeguata esperienza nella gestione, riferita sia all'elaborazione sia alla vigilanza sull'attuazione dei piani economico finanziari e dei rischi, in relazione a operazioni di partenariato pubblico privato o similari.

1.2.5. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art.3 c.4 All. II.4)

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria** di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

1.2.6 RUP

Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), prevede inoltre:

- un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione.
- la possibilità di individuare:
 - un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione
 - e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento
- per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico (ove non presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio).

La normativa provinciale disciplina la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP). Nei limiti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, spetterà alla Giunta provinciale definire, con apposita deliberazione, le linee guida relative al RUP, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per lo svolgimento di tale funzione.

In attesa dell'adozione di tali linee guida, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 15 e all'allegato I.2 art. 1 e 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1.2.6.1 – Casi eccezionali in cui compaiono due RUP: la delega da stazione appaltante non qualificata a stazione appaltante qualificata

L'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio di unicità del RUP per ciascun intervento, attribuendogli la responsabilità complessiva delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il divieto di "doppio RUP", richiamato da ANAC, non deve essere inteso come preclusione alla possibilità di individuare RUP differenti per le varie fasi del ciclo di vita del contratto; esso riguarda esclusivamente la medesima fase procedimentale, nel senso che non possono coesistere due RUP contemporaneamente nella stessa fase.

Nel caso di stazioni appaltanti **non qualificate**, che delegano la fase di gara ad una stazione appaltante qualificata, la **stazione appaltante qualificata** deve nominare il RUP al proprio interno limitatamente alla fase di gara delegata, mentre il RUP della **stazione appaltante delegante**, che ha svolto il ruolo e le attività di RUP per le fasi antecedenti la gara (programmazione e progettazione interna), ne conserva la titolarità per le rispettive fasi di programmazione e progettazione; se la stazione appaltante delegante possiede la qualificazione per la fase esecutiva dovrà nominare il RUP per la stessa.

Pertanto, è legittimo che la stazione appaltante delegante nomini un RUP per le fasi di programmazione/progettazione e per l'esecuzione mentre la stazione appaltante delegata nomini il proprio RUP per la sola fase di gara delegata.

La presente ricostruzione trova conferma nei pareri ANAC (cfr. risposta a chiarimento ACP - fascicolo n. 3757/2024, allegato) e nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale, nonché nell'orientamento giurisprudenziale più recente. Vedi anche pareri MIT 2752/2024, 2286/2023 e 2287/2023.

1.2.7 Qualificazione delle stazioni appaltanti per gli affidamenti PNRR/PNC

Per gli affidamenti finanziati con risorse del PNRR e del PNC era stato previsto un **regime transitorio di qualificazione semplificata** per le stazioni appaltanti, finalizzato a favorire l'aggregazione delle amministrazioni aggiudicatrici e garantire la tempestività delle procedure di gara.

Questo regime semplificato si è concluso il 30 giugno 2024.

A partire dal 1° luglio 2024, anche per gli appalti PNRR/PNC si applicano le regole ordinarie di qualificazione previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Riferimenti: Parere ANAC – Codice identificativo: 3160 - Data di emissione: 27/02/2025

1.2.8 Modifiche alla Struttura Operativa Stabile: obblighi di aggiornamento

In caso di variazioni rilevanti nella struttura operativa stabile (SOS) – ad esempio cessazioni o trasferimenti di personale – è necessario aggiornare tempestivamente l'istanza di qualificazione e presentare una nuova domanda se le modifiche compromettono i requisiti dichiarati (es. trasferimento di un dipendente chiave).

Si consiglia di garantire almeno la formazione base ([vedi capitolo 6.1](#)) per il personale che viene assegnato alla SOS. Ai fini della qualificazione delle SSAA la presenza di personale senza formazione causa una riduzione del punteggio di qualificazione assegnato.

1.2.9 Consigli pratici - Stazioni appaltanti non qualificate e procedure ricadenti nell'art. 62, comma 6, lettera c – "ERR110 – stazione appaltante non qualificata"

In alcuni casi si è riscontrato un blocco sul portale SICP che impedisce alle stazioni appaltanti non qualificate di procedere per gare ricadenti nell'art. 62, comma 6, lettera c (ovvero le procedure telematiche per servizi e forniture tra € 140.000 e € 221.000 e per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per appalti di servizi sociali e assimilati fino a € 750.000).

L'errore segnalato è generalmente contrassegnato con: "Err 110 - stazione appaltante non qualificata".

Tali problemi sono stati risolti **qualificando la stazione appaltante sul portale ANAC come “non qualificata”**.

Dopo questa operazione, il sistema riconosce la stazione appaltante e consente di procedere.

Nel caso in cui l'errore persista, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

Opzione 1 – Per procedura negoziata senza bando di gara: nel modulo richiedi CIG inserire nel campo “*Motivo deroga qualificazione*” la motivazione corretta.

Opzione 2 – Per procedura negoziata (oppure modificare la procedura da negoziata senza bando di gara a procedura negoziata): Impostare a **Sì** il campo “*Servizi sociali e altri servizi specifici*.”

Qualora si dovesse riscontrare l'errore **REG 6_2**, aprire un **ticket presso SICP**. Il back office provvederà alla **bonifica del campo interessato**.

2. Qualificazione per l'ESECUZIONE

2.1 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione (art.8 All.II.4)

A decorrere dal 01/01/2025 è possibile inviare richieste di qualificazione delle stazioni appaltanti anche per l'ambito esecuzione.

A tal proposito si ricorda che a decorrere dalla stessa data (ex art. 88 d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209) le stazioni appaltanti e le centrali di committenza **già qualificate per la progettazione e l'affidamento** di lavori, di servizi e forniture o di entrambi le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione** rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambi le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

Pertanto, **le stazioni appaltanti qualificate** presenti negli elenchi **Lavori e/o Servizi e Forniture dell'ambito "Progettazione e affidamento"** sono da intendersi **qualificate anche per l'ambito “Esecuzione” per i corrispondenti livelli** di qualifica per Lavori e/o Servizi e Forniture.

Esecuzione di contratti superiori al proprio livello di qualifica:

In tal caso per eseguire l'appalto in modo autonomo è **necessaria la qualificazione in ambito esecuzione**.

2.2 Esecuzione contratti di livelli superiori per stazioni appaltanti qualificate e per centrali di committenza **qualificate in ambito progettazione e affidamento**

A decorrere dalla data 01/01/2025, la possibilità **per le Stazioni Appaltanti qualificate e per le Centrali di committenza qualificate** per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, di eseguire il contratto **per i livelli superiori a quelli della propria qualifica**, è necessario effettuare la **procedura di qualifica per l'esecuzione del livello richiesto dalla procedura**, e la **qualificazione** è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) **rispetto dei tempi** previsti per i **pagamenti** di imprese e fornitori;

b) **assolvimento** degli **obblighi di comunicazione** dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

“La SA dichiara di essere in regola con le Comunicazioni ad ANAC oppure di impegnarsi a comunicare le schede SIMOG per i CIG 2021 – 2023 di importo superiore ai 500.000 € entro il termine previsto nella Tabella D dell’All’ II.4 per il livello di qualificazione richiesto (12, 8, 4 mesi dalla presentazione dell’istanza rispettivamente per i livelli L3/SF3, L2/SF2, L1/SF1)”

c) partecipazione al sistema di **formazione e aggiornamento** del personale.

“La stazione appaltante dichiara di essere in possesso del requisito formazione di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva per i contratti di importo superiore alla soglia di qualificazione da comprovare con l’attestato oppure dichiara di impegnarsi a conseguire il requisito formazione/aggiornamento dello stesso soggetto per il livello di qualificazione richiesto entro un anno dalla data di presentazione dell’istanza.”

2.3 Esecuzione contratti di livelli superiori per stazioni appaltanti non qualificate in ambito progettazione e affidamento

A decorrere dalla data 01/01/2025, la possibilità per le **Stazioni Appaltanti non qualificate** per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è subordinata ai requisiti a), b) e c) di cui al punto 2.2, **nonché al soddisfacimento del requisito di cui al punto seguente:**

d) l’iscrizione all'AUSA e il possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Resta ferma la **possibilità** per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di **eseguire i contratti che non richiedono la qualificazione** per le fasi di progettazione ed affidamento ([vedi punto 1.2.1](#)).

3. SCADENZA / RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE (art. 11 all. II.4)

Con il 30/06/2025 è scaduta per tutte le stazioni appaltanti la qualificazione in ambito progettazione e affidamento per il primo biennio (07-2023/06-2025). In caso di mancanza di nuova qualificazione, per le gare che la richiedono ($L > 500.000$ € e $SF \geq 221.000$ €) non sarà più possibile staccare il CIG.

Se dagli accertamenti condotti **risulta una diminuzione del punteggio** ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il **medesimo livello di qualificazione per un anno** se il **nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento**. Ciò vale anche per il livello L3/SF3.

Esempio: La stazione appaltante era qualificata al livello **L1** (punteggio ≥ 50). In sede di riqualificazione ottiene un punteggio pari a **44**, superiore alla soglia minima di **42** (calcolata come 40 più il 5% di 40, cioè 2). Pertanto, la stazione mantiene la qualificazione a livello **L1**, ma con validità limitata ad **un anno**.

Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. (art. 63 c. 12).

NB: Il rinnovo della qualificazione andrà fatto per ogni singola tipologia di qualificazione come elencato al punto [1.2 Normativa e regolamentazione Qualificazione stazione appaltante](#) (quindi vanno svolti, se necessario, fino a 4 procedimenti di qualificazione).

Si ricorda che l'invio della richiesta di qualificazione, cliccando sul tasto **"INVIA"** alla fine della procedura comporta la **qualificazione immediata**.

3.1. Perdita dei requisiti dopo la qualificazione – Comunicazione ad ANAC entro 15 giorni

La Delibera ANAC 334/2025 chiarisce all'art. 15 che, qualora una stazione appaltante o una centrale di committenza qualificata perda anche solo uno dei requisiti previsti, essa ha l'obbligo di comunicarlo ad ANAC **entro il termine massimo di 15 giorni** dall'evento. Spetta alla stazione appaltante la responsabilità di monitorare costantemente il possesso e il mantenimento dei propri requisiti di qualificazione e di dare immediata informazione all'Autorità, soprattutto quando tale perdita comporti una riduzione del livello di qualificazione già attribuito.

Si ritiene che tale comunicazione possa essere effettuata rifacendo ex novo la procedura di qualificazione sul portale ANAC.

3.2. Richieste di qualificazione in ambito **progettazione e affidamento** sono ripetibili nel biennio (novità 25/06/2025)

È ora anche possibile presentare più domande nel corso del biennio: ciascuna nuova istanza comporta il ricalcolo dell'orizzonte temporale dei requisiti sulla base della data di presentazione.

Tuttavia, una volta inviata, la nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente, senza possibilità di recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Ogni nuova istanza presentata determina un autonomo biennio di validità, decorrente dalla data di invio della domanda stessa.

3.3. Aggiornamento automatico delle scadenze per l'ambito **"esecuzione"** (qualificazione prima del 30 giugno 2025)

Per le stazioni appaltanti che si erano qualificate per l'ambito **"esecuzione"** prima del **30 giugno 2025**, la scadenza della qualificazione era fissata al **30 giugno 2025**.

Tuttavia, **qualora la stessa stazione appaltante proceda successivamente alla qualificazione anche per gli ambiti "progettazione" e "affidamento"**, il sistema aggiorna automaticamente anche la scadenza dell'ambito **"esecuzione"**. In questo caso, la nuova scadenza verrà **ridefinita con cadenza biennale** a partire dalla data della nuova qualificazione.

Se, per esempio, una stazione appaltante si era qualificata il **01/02/2025** in ambito esecuzione, inizialmente la scadenza risultava essere il **30/06/2025**. In seguito al rinnovo della qualificazione in ambito progettazione e affidamento, la scadenza per la qualificazione in ambito "esecuzione" sarà automaticamente prorogata al **01/02/2027**.

4. PROCEDURE CONGIUNTE E/O IN DELEGA

4.1 Procedura svolta da due o più stazioni appaltanti:

Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ([per la modulistica ACP clicca qui](#)), una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.

Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte.

Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice dei contratti pubblici unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

4.2 Progettazione Interna (senza alcun limite dell'importo di gara)

Alle stazioni appaltanti (SA) qualificate per lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, è consentito di procedere comunque all'acquisizione di **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (SAI)** se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

Una stazione appaltante deve essere qualificata per l'affidamento di SAI, mentre la **progettazione meramente "interna"**, preliminare all'espletamento di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, **non necessita**, allo stato, **di alcun livello di qualificazione** che, al contrario, dovrà essere eventualmente conseguito nella successiva fase di affidamento con gara.

Pertanto, **pur essendo una stazione appaltante NON qualificata, può comunque gestire "internamente" e in autonomia la fase di progettazione per lavori senza alcun limite di importo** oppure avviare procedure di affidamento di SAI per importi fino alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 ed affidare a una SA qualificata la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori fino all'importo in corrispondenza del livello di qualificazione raggiunto dalla SA interpellata, salve le deroghe esplicitamente previste dall'art. 62 del Codice dei contratti pubblici. (PROT. ANAC N. 0095058 DEL 09/08/2024)

4.3 Richiesta di assegnazione di ufficio di una Stazione appaltante o Centrale di committenza qualificata

A tale proposito ANAC ha chiarito che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate⁷.

⁷ Si suggerisce di cercare fra le stazioni appaltanti che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere procedure in delega ("disponibile per terzi")

La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di **dieci giorni** dalla sua ricezione.

In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro **quindici giorni** all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio possono essere sanzionate.

Individuazione delle stazioni appaltanti/centrali di committenza (Art. 24 Delibera ANAC 334/2025).
Le stazioni appaltanti/centrali di committenza cui inviare la richiesta sono individuate dall'Autorità in base a:

- a) settore di qualificazione (lavori, servizi/forniture, PPP);
- b) specializzazione sull'affidamento (gare svolte per gli stessi codici CPV);
- c) livello e ambito di qualificazione (priorità a chi ha dichiarato disponibilità per terzi, poi iscritti di diritto, infine con riserva);
- d) ambito amministrativo e collocazione territoriale (precedenza a soggetti nello stesso ambito o contigui);
- e) principio di rotazione tra i soggetti selezionati nell'anno.

Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata **anche per le procedure di importo inferiore alle soglie** per la qualificazione.

NB: La dichiarazione di “non disponibilità per terzi”, rilasciata in sede di qualificazione, è rilevante unicamente ai fini dell'assegnazione d'ufficio da parte dell'Autorità, e non costituisce limite alla facoltà della stessa SA qualificata di prestare volontariamente la propria attività a favore di un'altra amministrazione per lo svolgimento di procedure su delega.

4.3.1 – Individuazione delle stazioni appaltanti qualificate nella programmazione triennale

In sede di **programmazione triennale** dei lavori pubblici, servizi e forniture (art. 37 del Codice dei contratti pubblici e all. I.5), le amministrazioni non qualificate o qualificate a livelli inferiori **devono individuare**, per ogni procedura di importo superiore al proprio livello, **una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata**. Tale scelta deve ricadere su soggetti già iscritti nell'Elenco ANAC e disponibili, oppure avvenire tramite interpello preventivo ad altre stazioni appaltanti qualificate.

Non è ammessa la richiesta tardiva di delega di committenza successiva all'approvazione della programmazione, salvo eccezioni espressamente previste. Per le procedure di lavori, servizi e forniture (artt. 5, c. 11, e 7, c. 9, dell'all. I.5), la richiesta di disponibilità deve comunque precedere l'avvio della procedura di affidamento.

L'eventuale venir meno della disponibilità acquisita è equiparato a un esito negativo dell'interpello e legittima la richiesta di assegnazione d'ufficio. È possibile modificare la programmazione in corso d'anno, per gravi motivi sopravvenuti, con adeguata motivazione nella deliberazione.

L'assegnazione d'ufficio può essere disposta solo per contratti di importo superiore ai livelli di qualificazione e non è ammessa per le categorie soggette a obbligo di utilizzo di strumenti centralizzati di acquisto, salvo motivata e documentata eccezione.

4.4 Stazione appaltante non qualificata vs stazione appaltante qualificata - **Responsabilità** nelle diverse fasi

Responsabilità nella fase di Programmazione:

Sempre di competenza della SA, anche se NON qualificata: la SA nomina il proprio RUP



Responsabilità nella fase di Progettazione di Servizi e Forniture:

La SA NON qualificata svolge la progettazione tramite il proprio RUP o con propri dipendenti.

In caso di carenza di professionalità adeguate la progettazione viene svolta dal RUP con l'ausilio del supporto tecnico (TU) oppure di una struttura stabile di supporto, che può essere anche in comune tra più SA, previa sottoscrizione di accordi procedurali.

Responsabilità nella fase di Progettazione di Servizi Architettura e Ingegneria:

La SA NON qualificata (che nomina il proprio RUP) ha competenza su:

- 1 - progettazione interna (senza limite di importo)
- 2 – Esternalizzazione dell'affidamento per importo stimato di progettazione inferiore alla soglia europea (221.000 € - anno 2025) con l'utilizzo della piattaforma SICP.

Se l'importo stimato della progettazione è superiore alla soglia europea la SA NON qualificata deve delegare l'affidamento della progettazione all'esterno ad una SA qualificata, che nomina il RUP di propria competenza (RUP fase affidamento). *Vedi fase successiva – affidamento.*

Restano di competenza del RUP della SA NON qualificata tutte le attività della fase di progettazione (es. Validazione Progetto), tranne quindi l'affidamento del servizio di progettazione.



Responsabilità nella fase di Affidamento:

La SA NON qualificata (che ha nominato il proprio RUP) procede direttamente per:

1 - affidamenti di lavori d'importo < a 500.000 €

2 - SF (servizi e forniture) di importo < alla soglia europea (221.000€ - anno 2025), nonché affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo < a 1 Mio di euro, mediante utilizzo autonomo di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (piattaforma SICP)

3 - ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, come Convenzioni, Accordi Quadro e Mercato Elettronico (art. 62 c.1).

La SA NON qualificata deve delegare le procedure di affidamento per le quali è priva di qualificazione ad una SA qualificata, che nomina il RUP di propria competenza (RUP fase affidamento).

Restano di competenza del RUP della SA NON qualificata tutte le attività relative alla fase di progettazione (es. Validazione Progetto).

L'eventuale attività di supporto tecnico (TU) di regola viene fornita dalla SA NON qualificata.



Responsabilità nella fase di Esecuzione:

La SA NON qualificata può eseguire (con il proprio RUP) i contratti, per importi inferiori ai livelli di qualificazione, se soddisfa le seguenti condizioni:

1 - è iscritta all'AUSA

2 – è in possesso di una figura “tecnica” in grado di svolgere le funzioni di RUP, oppure con altra figura con supporto tecnico

La SA qualificata svolge la fase dell'esecuzione per la SA NON qualificata che non soddisfa i 2 requisiti richiesti per la qualificazione della fase di esecuzione oppure per gare di importo che necessitano della qualificazione della stazione appaltante.

La SA qualificata nomina il RUP per la fase di esecuzione.

L'eventuale attività di supporto tecnico (TU) di regola viene fornita dalla SA NON qualificata.

4.5 Decreto ACP n. 65 del 13.9.2024, Revisione delle condizioni di utilizzo ACP

- Le nuove condizioni si applicano alle procedure la cui pubblicazione sia successiva alla pubblicazione del decreto
- Il Decreto introduce la distinzione tra le attività svolte per le stazioni appaltanti (SA) qualificate e di quelle non qualificate. Per queste ultime, ACP provvede, tra l'altro, alle seguenti attività:
 - nomina del RUP per la fase di affidamento
 - supporto giuridico nella redazione dei documenti a carico della SA
 - acquisizione del CIG
 - svolgimento della gara
 - verifiche e valutazioni con il supporto del RUP della SA ed eventualmente del Supporto tecnico (TU) da essa messo a disposizione
 - proposta ed adozione dell'aggiudicazione
 - verifica dei requisiti

5. MONITORAGGIO DELLE TEMPISTICHE – solo per procedure aperte e per bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 (Art. 11 all. II.4 d.lgs 36/2023, modificato dal d.lgs n. 209/2024)

Con il d.lgs n. 209/2024 è stato introdotto, all'art. 11 dell'allegato II. 4 del Codice Appalti, il comma 4 bis, che stabilisce che le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara **e la data di stipula del contratto**. Quando il tempo medio rilevato **risulta superiore a centosessanta giorni**, le stazioni appaltanti **comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione**, recante:

a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;

b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

A seguito della comunicazione, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un **punteggio premiale** ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, **entro i centoquindici giorni**, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B dell'all. II.4 d.lgs. 36/2023.

La mancata comunicazione di cui sopra o la **mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni** ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.

5.1 Ambito di applicazione e criteri per il calcolo dell'efficienza decisionale

Il [documento tecnico](#) (vedi a partire da pagina 10) pubblicato da ANAC definisce anche il criterio dell'efficienza decisionale e il metodo di calcolo per rilevare il tempo intercorrente, tra la data di scadenza originaria per la **presentazione delle offerte** e la data **di stipula del contratto**.

Tale valore sarà calcolato per ciascun CIG incluso nel perimetro di rilevazione, e l'indicatore complessivo sarà rappresentato dalla **media aritmetica** di queste differenze.

Nel caso di **gare gestite su delega**, l'attribuzione dell'efficienza decisionale avverrà alla stazione appaltante delegata (SA), con le seguenti modalità:

- **Delega di aggiudicazione e stipula:** l'efficienza sarà calcolata come differenza tra la data di stipula e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, senza ulteriori aggiustamenti;
- **Delega della sola aggiudicazione:** l'efficienza sarà calcolata come **differenza** tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, cui verranno **sommati 33 giorni**, corrispondenti al termine dilatorio previsto (30 giorni di stand still più 1 giorno utile alla stipula, più un margine tecnico di 2 giorni).

Si evidenzia infine che, ai fini del calcolo dei tempi rilevanti per l'efficienza decisionale, occorre tenere conto di una casistica specifica: la **BDNCP presenta numerose procedure prive della data di stipula**, sebbene rientranti nel perimetro temporale individuato. Tale situazione, in parte dovuta all'inclusione di bandi di recente pubblicazione in conformità alle indicazioni ministeriali, rende **necessaria l'introduzione di un meccanismo di aggiustamento**, descritto nei paragrafi successivi.

5.1.1 Il meccanismo di aggiustamento per l'efficienza decisionale: **gare per conto proprio**

Nella tabella seguente, si riassumono tutte le casistiche possibili per stato del CIG e giorni tra la data di presentazione dell'istanza e la data di scadenza originaria delle offerte per le gare svolte per conto proprio.

Prospetto di sintesi delle casistiche per aggiustamenti riguardanti efficienza decisionale. Gare conto proprio.

Stato del CIG per gare conto proprio	Giorni tra data di presentazione dell'istanza di qualificazione e data di scadenza originaria delle offerte		
	Inferiore a 116	Tra 116 e 730	Superiore a 730
CIG Stipulato entro 730 giorni dalla data di scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=Giorni tra data stipula e data scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=Giorni tra data stipula e data di scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Stipulato 730 giorni dopo la data di scadenza originaria offerte	Non applicabile	Non applicabile	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Non Stipulato	Eliminato dal calcolo	Efficienza decisionale=Giorni tra data di presentazione istanza di qualificazione e data di scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=730 giorni

Si rappresenta che il **meccanismo di aggiustamento è iterativo**. Pertanto, in fase di ripresentazione dell'istanza di qualificazione, per un suo **eventuale aggiornamento**, le condizioni sopra esposte verranno verificate nuovamente ricalcolando le distanze tra le date indicate.

5.1.2 Il meccanismo di aggiustamento per l'efficienza decisionale: **gare per conto terzi**

Le gare delegate fino alla stipula seguono lo stesso processo di aggiustamento delle gare in conto proprio. Tuttavia, esistono gare nelle quali le funzioni delegate arrivano alla aggiudicazione.

Prospetto di sintesi delle casistiche per aggiustamenti riguardanti efficienza decisionale. Gare conto terzi.

Stato CIG gare conto terzi	Giorni tra data di presentazione dell'istanza di qualificazione e data di scadenza originaria delle offerte		
	Inferiore a 116	Tra 116 e 730	Superiore a 730
CIG Aggiudicato entro 730 dalla data di scadenza originaria delle offerte	Efficienza decisionale=Giorni tra data aggiudicazione e data scadenza originaria offerte + 33 giorni	Efficienza decisionale=Giorni tra data aggiudicazione e data di scadenza originaria offerte + 33 giorni	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Aggiudicato 730 giorni dopo data di scadenza originaria offerte	Non applicabile	Non applicabile	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Non Aggiudicato	Eliminato dal calcolo	Efficienza decisionale=Giorni tra data di presentazione istanza di qualificazione e data di scadenza originaria offerte + 33 giorni	Efficienza decisionale=730 giorni

5.1.3 Esempi pratici di calcolo dell'efficienza decisionale (monitoraggio)

NB: Per semplicità, questo vademecum si concentra **esclusivamente sulle gare in conto proprio**. Per approfondimenti relativi alle **gare in conto terzi**, si rimanda al documento ufficiale "[Guida al file Excel presente sul portale ANAC – pag. 9](#)".

Nel calcolo dell'**efficienza decisionale**, rientrano solo i CIG per cui la **colonna V** del file Excel ANAC è valorizzata con **"Sì"**.

Si ricorda a riguardo che il file Excel sarà scaricabile alla fine della procedura di qualificazione della stazione appaltante (prima di concludere la procedura di qualificazione) sul portale ANAC.

Per le **gare in conto proprio**, si distinguono **quattro casistiche** con **data dell'istanza di qualificazione** assunta, nell'esempio, come **10/09/2025**:

Casistiche 1 e 3 – È presente una data di stipula del contratto

→ si calcola il **tempo effettivo** dell'intervallo tra la **scadenza per la presentazione delle offerte** fino alla **stipula del contratto**.

Casistica 2 – Manca la data di stipula del contratto e l'intervallo tra la data dell'istanza di qualificazione (10/09/2025) e la scadenza per la presentazione delle offerte è **≤ 115 giorni**

→ il CIG viene **escluso dal calcolo**.

Casistica 4 – Manca la data di stipula del contratto e l'intervallo tra la data dell'istanza (10/09/2025) e la scadenza per la presentazione delle offerte è **tra 115 e 730 giorni**
→ si applica un **tempo convenzionale**, pari alla differenza in giorni tra la data dell'istanza di qualificazione (10/09/2025) e la data di scadenza delle offerte (28/02/2025).

Tabella riassuntiva delle casistiche riguardanti l'attribuzione dei tempi di stipula convenzionali per il calcolo dell'efficienza decisionale.

Casistica	CIG	Ruolo SA	Data Scadenza Offerte	Data Stipula	Tempo stipula	Tempo stipula convenzionale
1	7D4K9F1XQ2PZ	Titolare	31/07/2025	01/09/2025	32	32
2	M8T3R6J9N1LW	Titolare	31/07/2025			Eliminato dal calcolo
3	Q4Z7V2H8Y5KD	Titolare	28/02/2025	25/05/2025	87	87
4	P9C2G4B8R7NT	Titolare	28/02/2025			195

6. FORMAZIONE

6.1 Formazione in ambito di qualificazione per **progettazione e affidamento**:

Per riempire la sezione relativa al requisito "Formazione" devono essere considerati i corsi conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) **nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda**, nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:

- il codice dei contratti pubblici;
- l'analisi economica dei contratti pubblici;
- l'e-procurement pubblico;
- il project management.

Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito "Competenze" né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale.

I 3 livelli di formazione riconosciuti sono:

- 1) Per "**formazione base**", per corsi conclusi **entro il 31/12/2024**, si intendono le attività formative che prevedano il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD. Per il computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell'attestato di partecipazione.

ATTENZIONE: a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, saranno invece riconosciuti esclusivamente i corsi della durata minima di 20 ore, erogati da **enti pubblici o privati accreditati attraverso il sistema di accreditamento SNA**. Non sarà più ammesso il cumulo di corsi distinti o frazionati, ancorché complessivamente equivalenti.

- 2) Per "**formazione specialistica**", per corsi conclusi **entro il 31/12/2024**, si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona

interattiva. A titolo esemplificativo: master di I° livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore.

ATTENZIONE: a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, saranno invece riconosciuti esclusivamente i corsi della durata di 60 ore, erogati da **enti pubblici o privati accreditati attraverso il sistema di accreditamento SNA**. Non sarà più ammesso il cumulo di corsi distinti o frazionati, ancorché complessivamente equivalenti.

- 3) Per **“formazione avanzata”**, per corsi conclusi **entro il 31/12/2024**, si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello o titoli analoghi con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.

ATTENZIONE: a partire **dal 1° gennaio 2025** saranno spendibili **solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA** con una durata di non meno di 150 ore di didattica.

Lo stesso dipendente, che abbia seguito diversi corsi, può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

Per quanto riguarda la formazione SNA ha risposto ad alcuni quesiti posti da ACP chiarendo il seguente punto:

Alla domanda se la “RUP Academy” istituita dalla Provincia di Bolzano in collaborazione con l’Università di Innsbruck sia valida come formazione avanzata, SNA ha risposto che la formazione specialistica pregressa acquisita all’interno del Sistema di qualificazione provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano può rientrare nel regime transitorio, se erogata entro il 31 dicembre 2024 e in conformità alle Linee Guida ANAC. Quindi in occasione del rinnovo della qualificazione 2025 le SA potranno considerare i corsi frequentati come Formazione avanzata.

6.2 Formazione in ambito di qualificazione per l’Esecuzione:

Per la qualificazione in ambito esecuzione, la stazione appaltante deve dichiarare:

- a) *di essere in possesso del **requisito formazione** di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva*

oppure

- b) *dichiara di impegnarsi a conseguire il requisito **formazione/aggiornamento** dello stesso soggetto per il livello di qualificazione richiesto entro un anno dalla data di presentazione dell’istanza.*

I corsi di formazione richiesti da ANAC per la qualificazione delle SA in ambito Esecuzione prevedono:

- 6 ore per i livelli L3 e SF3
- 10 ore per i livelli L2 (oltre a un corso BIM) e SF2
- 14 ore per i livelli L1 (oltre a un corso BIM) e SF1

I corsi per la qualificazione "**L1 e L2**" (lavori) includono, oltre alle ore di formazione previste, anche corsi specifici sul **BIM**, mentre per "SF" (servizi e forniture) sono previsti corsi specifici per servizi e forniture.

Tutti i **corsi** devono essere stati **completati nel 2024** oppure essere svolti **entro 12 mesi** dalla richiesta di qualificazione. (Tabella C-bis e C-ter – requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3 allegato II.4 d.lgs. 36/2023).

Se, a partire dai corsi svolti dal 1° gennaio 2025, nell'ambito della progettazione e dell'affidamento non è più consentito sommare corsi da 4 ore ciascuno, tale principio deve essere esteso anche alla formazione relativa all'ambito dell'esecuzione.

Validità dei corsi per la qualificazione:

- **Fino al 31 dicembre 2024:** sono validi tutti i corsi nei temi indicati di seguito, anche se non accreditati SNA.
- **A decorrere dal 1° gennaio 2025:** sono validi solo i corsi erogati da enti accreditati SNA.

Con il **Decreto SNA n. 156/2025** la formazione in questo ambito è stata **disciplinata in modo specifico**, definendo modalità, contenuti minimi e criteri di riconoscimento dei corsi.

Per i **corsi conclusi entro il 31/12/2024**, sono riconosciuti i corsi che rispondevano ai **requisiti formativi** di seguito descritti.

Per la qualificazione nella fase esecutiva (tabelle C bis e C ter, "lavori" e "servizi/forniture" dell'all.II.4 d.lgs. 36/2023), i corsi devono riguardare almeno l'esecuzione del contratto, con riferimento a:

- La stipula del contratto
- L'avvio dell'esecuzione
- Il direttore dell'esecuzione
- Varianti in corso d'opera
- Il subappalto
- Sospensioni, proroghe e risoluzioni
- Il collaudo e la verifica di conformità
- La digitalizzazione del ciclo contrattuale
- Le piattaforme digitali
- Il fascicolo virtuale dell'operatore economico
- La BDNCP

Per i livelli **intermedio** e **avanzato**, sono ammessi anche corsi su:

- Contabilità dei lavori
- Prevenzione della corruzione nella fase di esecuzione
- Risoluzione alternativa delle controversie e contenzioso
- Gestione di piani economici, finanziari e dei rischi
- Sostenibilità e ciclo di vita dell'appalto
- Simulazioni e casi pratici

Per la qualificazione “lavori” (livelli L2 e L1), è richiesto un corso o modulo BIM sui seguenti temi:

- Normative e standard BIM
- Ciclo di vita di un progetto BIM
- Principi di modellazione

Sono validi anche corsi riferiti alla **fase di affidamento**, se includono moduli specifici per la fase esecutiva della durata minima prevista dalle tabelle.

Con l’adozione del **Decreto SNA n. 156/2025**, come illustrato nel paragrafo successivo, sono state introdotte **nuove disposizioni** che ridefiniscono i corsi di formazione per la qualificazione all’esecuzione, prevedendo l’obbligo di accreditamento per gli enti formatori.

6.2.1 Chiarimenti sui corsi di **formazione** per la qualificazione in ambito **esecuzione** - (novità introdotte dal Decreto SNA n. 156/2025)

In precedenza mancava una regolamentazione chiara e uniforme per la formazione finalizzata alla qualificazione per l’esecuzione, ambito per il quale sono ora state introdotte regole specifiche e criteri di accreditamento per gli enti formatori riconosciuti.

Il Decreto della Presidente SNA n. 156/2025 del 25 settembre introduce specifiche disposizioni in materia di formazione per la qualificazione delle stazioni appaltanti all’esecuzione dei contratti.

Il provvedimento definisce i livelli formativi (L3, L2, L1), le denominazioni ufficiali dei corsi, la durata minima delle attività didattiche e la **validità biennale** degli attestati finali, uniformando così i requisiti formativi a livello nazionale.

Si precisa che i corsi riferiti all’ambito *Esecuzione* sono identificati con la **lettera “L”**, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a **lavori o servizi e forniture**.

Pertanto, tutti i corsi dell’ambito *Esecuzione* sono classificati come **L1, L2 o L3**, mentre la distinzione tra lavori e/o servizi e forniture è specificata unicamente nella **descrizione dell’ambito**, non nella sigla del corso.

Schema riassuntivo delle tipologie formative utili per la qualificazione per l’esecuzione
(Decreto n. 156/2025 della Presidente SNA)

Livello	Ambito	Denominazione esatta del corso	Durata minima
L3 (Base)	- Lavori - Servizi e Forniture	Corso di formazione di livello base L3 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l’esecuzione dei contratti in materia di lavori, di servizi e di forniture	6 ore

L2 (Intermedio)	Lavori	Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori	10 ore
L1 (Avanzato)	Lavori	Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori	14 ore
L2 (Intermedio)	Servizi e Forniture	Corso di formazione di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di servizi e di forniture	10 ore
L1 (Avanzato)	Servizi e Forniture	Corso di formazione di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di servizi e forniture	14 ore
L2 (Intermedio)	Building Information Modeling (BIM)	Corso di formazione in materia di Building Information Modeling di livello intermedio L2 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori	10 ore
L1 (Avanzato)	Building Information Modeling (BIM)	Corso di formazione in materia di Building Information Modeling di livello avanzato L1 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori	14 ore

6.2.2. Validità temporale della formazione per l'esecuzione (biennale)

(Art. 15 – Decreto n. 156/2025 della Presidente SNA)

ATTENZIONE: Gli attestati finali (open badge) rilasciati al termine delle attività formative **hanno una validità biennale** ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti in ambito esecuzione.

6.3 Offerte di formazione:

Le LINEE-GUIDA di SNA (Testo adottato con decreto del Presidente SNA n.22/2024 consolidato con le modifiche di cui al decreto del Presidente SNA n.3/2025) definiscono i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative.

https://sna.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/Linee-guida_testo-consolidato.pdf

6.3.1 Offerte di formazione a livello nazionale

A livello nazionale si fa riferimento ai corsi offerti da FNA (formazione nazionale appalti) e la [PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP](#), che è realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, iFEL, ITACA e SNA in collaborazione con ANAC, CONSIP e rete osservatori regionali dei contratti pubblici.

Vengono qui offerti corsi gratuiti per la **formazione base, formazione specialistica e formazione avanzata**.

Sarà possibile frequentare le lezioni sia in modalità sincrona (diretta) che in modalità asincrona, in modo definito specificamente per ogni corso. Generalmente vengono anche messe a disposizione le registrazioni degli eventi sulla piattaforma e-learning entro pochi giorni dalla diretta al singolo evento.

Oltre alle comunicazioni dirette dal Portale ITACA che giungono a chi si sia iscritto, ACP diffonderà la comunicazione delle offerte di corsi quando si presenteranno di volta in volta.

Avvertenza: I corsi di formazione in oggetto sono **esclusivamente in lingua italiana, non tengono conto della normativa provinciale, e non sono obbligatori** ma sono **validi ai fini della qualificazione** della Stazione Appaltante di appartenenza secondo la modalità riconosciuta da ANAC.

6.3.2. Offerte di formazione a livello provinciale

A livello provinciale si fa riferimento all'Ufficio Sviluppo del personale della Provincia Autonoma di Bolzano, che ha ottenuto l'accreditamento di SNA, e potrà quindi offrire corsi riconosciuti per la Qualificazione delle SA, che ovviamente terranno conto delle specificità altoatesine e saranno offerti in ambedue le lingue.

In tema di appalti l'ufficio estenderà la sua offerta non solo al personale provinciale, ma anche ai Comuni e SABES.

I corsi saranno organizzati con docenti universitari e/o esperti nella materia, tra cui i collaboratori di ACP. Sia società specializzate nella formazione, che enti come ad es. EURAC, offrono corsi riguardo il tema appalti.

Nella loro offerta dichiarano se sono Strutture accreditate presso SNA e se i corsi offerti sono riconosciuti ai fini della qualificazione SA.

6.3.3. In generale sulla Formazione del personale

La necessità di professionalizzazione del personale addetto agli appalti (RUP, DEC, collaboratori) va al di là del tema "qualificazione della SA". È quindi essenziale anche la presenza di corsi "non riconosciuti", ma su temi importanti per un corretto svolgimento di gara o realizzazione di quanto appaltato. Si invitano quindi gli Enti a non scartare a priori ciò che non è utile alla qualificazione, ma valutare anche l'importanza del contenuto per la propria attività.

Non rientra tra i compiti di ACP la tenuta di calendari dell'offerta formativa, che va ricercata da ogni singola SA sui siti dei diversi operatori di proprio interesse. ACP diffonderà solo le informazioni riguardo i corsi organizzati nel Piano nazionale di formazione dei RUP (ITACA etc., vedi sopra) e i corsi che riguardino il proprio Portale SICP o altre proprie competenze.

7. GUIDA PRATICA – PROCEDURA QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE – PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO

Il tutorial 2023, [GUIDA PRATICA QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI](#) rimane valido solamente per avere una indicazione di massima sul procedimento. Si noti però i cambiamenti e le nuove voci descritte in questo vademecum.

Di seguito vengono illustrati in modo semplice i passaggi da seguire per completare la procedura on-line di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Al fine di svolgere la procedura di qualificazione sul [portale ANAC](#) si precisa quanto segue:

1. Il **manuale redatto da ANAC** per la compilazione della domanda è disponibile al seguente link "[Qualificazione delle stazioni appaltanti](#)". Per scaricare il manuale più aggiornato, scorrere fino in fondo alla pagina, nella sezione "Allegati e documentazione".

Al link sopra riportato sono disponibili anche le FAQ più aggiornate elaborate da ANAC ([FAQ di ANAC](#)).

2. È necessario avere un profilo RASA ([Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante](#)) per eseguire la procedura.

Solo l'utente titolare di tale profilo è **autorizzato a effettuare la qualificazione** all'interno del portale. Egli potrà accedere utilizzando **SPID, CIE o CNS**.

Di default, l'**ambito di qualificazione** impostato dal sistema è "**Progettazione e affidamento**"(1).

La procedura inizierà con alcune domande "Sì – No". Per approfondimento vedasi manuale ANAC (a partire da pagina 23).

Sono presenti due procedure distinte: una relativa al settore di qualificazione "**Lavori**" e una al settore di qualificazione "**Servizi e forniture**"(2).

Pur essendo quasi identiche nella struttura e nelle fasi operative, si tratta di procedure separate, da gestire e completare in modo indipendente.

LE MIE ISTANZE

Elenco istanze		
Data di invio inizio gg/mm/aaaa	Data di scadenza inizio gg/mm/aaaa	Ambito di qualificazione di interesse Progettazione e affidamento
Settore di qualificazione: Lavori		
Settore di qualificazione: Servizi e forniture		

3. Il RASA dovrà rispondere alle domande riguardanti i punti che seguono (evidenziati in grigio). Per qualificarsi si dovrà obbligatoriamente rispondere con “Sì” ai primi 3 quesiti.

3.1 **AMBITO SOGGETTIVO**

Dichiarare se la SA è soggetta a qualificazione.

3.2 **PRESENZA nella SA di almeno un ufficio o struttura stabilmente dedicata agli ambiti e settori di qualificazione di interesse - [SOS \(“Struttura Organizzativa Stabile”\)](#).**

In assenza di una SOS, la Stazione Appaltante non potrà qualificarsi né procedere con la procedura di qualificazione.

3.3 **Disponibilità permanente di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.**

La disponibilità permanente di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è un requisito vincolante ai fini della qualificazione.

Si ricorda che la piattaforma SICP è una piattaforma già certificata, pertanto l’utilizzo di quest’ultima consente di rispondere positivamente (“Sì”) al relativo requisito nella procedura di qualificazione.

Seguono altri quesiti relativi ai requisiti di qualificazione, ai quali è necessario rispondere per completare correttamente la procedura.

3.4 **Centrale di committenza**

Si rammenta che l’attività di centralizzazione della committenza è svolta in Provincia di Bolzano da parte dell’Agenzia per i contratti pubblici, dal Consorzio dei Comuni e dalle Comunità comprensoriali.

3.5 **Disponibilità a svolgere una procedura di gara per stazioni appaltanti non qualificate.**

Nota bene: La selezione della casella “Sì” implica la possibilità di venire assegnati d’ufficio da parte di ANAC a svolgere gare per stazioni appaltanti non qualificate.

In Provincia di Bolzano sono pochissime le SA ad avere dichiarato la disponibilità a svolgere gare per stazioni appaltanti non qualificate.

3.6 **La stazione appaltante/centrale di committenza dichiara di aver svolto ed eseguito gare di importo superiore a 40.000 euro congiuntamente con altre stazioni appaltanti.**

3.7 **La Stazione Appaltante/centrale di committenza dichiara di voler presentare istanza di qualificazione con riserva.**

È possibile selezionare l’opzione “Sì” esclusivamente nei casi in cui sia già stata avviata la procedura di qualificazione con riserva e l’ANAC abbia rilasciato il relativo numero di protocollo. Vedi [punto 1.2.2 del Vademecum](#) per approfondimento.

3.8 **La Stazione Appaltante è un'unione di comuni.**

3.9 **Contratti di concessione e partenariato pubblico/privato (PPP).**

Indicare o meno la presenza di un esperto con esperienza almeno triennale in Piani economici e finanziari.

Per approfondimento vedi i punti [1.2.3](#) e [1.2.4 del Vademecum](#).

4. Selezionando il tasto “Avanti” si giunge nella sezione **COMPETENZE** e successivamente nella sezione **FORMAZIONE**

- 4.1 Sarà necessario inserire i dati relativi al personale. Tutti i campi devono essere compilati: in caso di dati mancanti o pari a zero, occorre inserire la cifra '0'. La mancata compilazione impedisce di proseguire.

Nella sezione **COMPETENZE**, solo nella prima domanda relativa al “Numero COMPLESSIVO dei dipendenti della Stazione Appaltante” deve essere indicato il **totale di tutti i dipendenti della stazione appaltante**.

Successivamente, i dati dovranno riferirsi esclusivamente al personale della **struttura organizzativa stabile (SOS)**. (vedasi [punto 7.2.2 FAQ - E1](#)).

La **somma dei valori** inseriti nei vari campi successivi dovrà **corrispondere esattamente al numero complessivo dei dipendenti** indicato nella domanda relativa alla SOS.

Riguardo alla sezione “competenze” si precisa, in quanto **quesito ricorrente**, la **differenza tra Laurea I° livello e laurea specialistica**:

- **Laurea triennale (I° livello)**: Dura 3 anni. È il primo titolo universitario, equivalente al vecchio diploma universitario.
- **Laurea specialistica/magistrale (II° livello)**: Dura 2 anni dopo la triennale, oppure 5-6 anni se a ciclo unico (es. giurisprudenza, medicina). È il titolo richiesto quando nei requisiti si parla di **laurea specialistica**. Equivale alla **laurea vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale)**.

Approfondimenti ufficiali Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR):

www.mur.gov.it

Per maggiori approfondimenti si invita a leggere il manuale ANAC.

- 4.2. Per approfondimenti relativamente alla **FORMAZIONE** si invita a leggere il [punto 6.1 Formazione in ambito qualificazione per progettazione e affidamento](#).

Attenzione: Sul portale ANAC, nel modulo “FORMAZIONE”, è disponibile il nuovo modulo “**autodichiarazione formazione**” (06/2025), da compilare in fase di qualificazione.

Il RASA deve indicare il numero e i nominativi del personale della SOS.

Se sono presenti Project Manager, Esperti PPP o dipendenti con oltre cinque anni di esperienza, è necessario creare e salvare il relativo curriculum vitae (CV) nel sistema.

Il CV non deve essere allegato, ma solo predisposto e conservato ai fini della verifica dei requisiti.

Nel modulo **autodichiarazione formazione**, cliccare sul tasto **STAMPA** per salvare il file in formato PDF con dimensione inferiore a 1 MB. Solo così sarà possibile ricaricare lo stesso documento compilato.

Per approfondimento si invita a leggere il [Comunicato ACP n.4/2025](#) (attenzione, nel frattempo è scaricabile una versione più aggiornata del modulo “V2”).

Nella versione n.1 (non più in uso) del modulo **autodichiarazione formazione** era indicato che “gli attestati di formazione devono essere conservati in archivio informatico. È obbligatorio predisporre un archivio firmato digitalmente, con documentazione suddivisa per dipendente” (vedi [Comunicato ACP n.4 / 2025](#)).

Nella versione attuale n.2 del modulo **autodichiarazione formazione**, invece, viene semplicemente **suggerito** di predisporre e conservare in un archivio informatico tutta la documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese, organizzata per singolo dipendente e prontamente disponibile su richiesta dell'Autorità."

NB: Ai fini della qualificazione delle SA si raccomanda di garantire almeno la formazione di base al personale assegnato alla SOS (struttura organizzativa stabile), poiché la presenza di personale privo di formazione comporta una significativa riduzione del punteggio di qualificazione.

5. I restanti dati vengono estratti automaticamente dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Gli ultimi passaggi della procedura riguardano il “**recupero dettaglio dati**” e il “**calcolo punteggio**”.

- 5.1. Cliccare sui tre puntini sotto la scritta “**Azioni**”.
- 5.2. Selezionare “**recupera dettaglio dati**” e ricaricare la pagina.
- 5.3. Cliccare nuovamente sui tre puntini sotto alla scritta “**Azioni**” e selezionare “**dettaglio dati**”.

A questo punto sarà possibile scaricare la **tabella Excel**:

- **Download L** → per i lavori
- **Download SF** → per servizi e forniture

Verificare che siano presenti anche le gare del quinquennio precedente alla data di qualificazione, comprese quelle di importo inferiore ai livelli di qualificazione (**lavori 150.000 € – 500.000 € e servizi/forniture > 150.000 €**), poiché anch’esse concorrono alla formazione del punteggio.

Se una procedura del quinquennio precedente non risulta presente, controllare sulla [BDNCP](#), inserendo il CIG e, se confermata l’assenza, aprire un ticket presso ANAC.

La ricerca e il controllo della presenza o meno delle gare può essere effettuata anche tramite la piattaforma SICP.

Le gare presenti sul portale SICP ([vedi punto 7.3 per approfondimento operativo](#)) devono risultare registrate anche sulla BDNCP, in quanto la banca dati nazionale rappresenta il riferimento ufficiale ai fini della qualificazione.

Le tabelle Excel scaricate dal portale sono strumenti utili per la verifica dei dati estrapolati dalla BDNCP.

All'interno del file è possibile controllare in modo puntuale tutti i dati relativi alle procedure e individuare eventuali criticità o incongruenze.

È necessario che le **schede dell'Osservatorio** relative alle procedure di competenza siano trasmesse e compilate correttamente, affinché possano essere prese in considerazione dal sistema applicativo ANAC e, di conseguenza, venga attribuito un punteggio alla stazione appaltante ([vedi video guida](#)).

Il video risale al 2023 ed è quindi da considerarsi solamente come indicativo. **La nuova tabella Excel** è molto più complessa e contiene un numero maggiore di dati. Per le Schede Osservatorio occorre fare riferimento alla **colonna 'O'**. La presenza della dicitura **'No'** in una cella indica criticità relative alle Schede Osservatorio, che devono essere corrette, altrimenti la gara non verrà presa in considerazione ai fini del calcolo del punteggio.

Anac ha pubblicato sul proprio portale una [guida al file Excel](#) (01/08/2025).

- 5.4. Cliccare nuovamente sui tre puntini sotto la scritta **“Azioni”** e seleziona **“calcola punteggio”**.
- 5.5. Per visualizzare il livello di qualificazione raggiunto, cliccare ancora sui tre puntini sotto la scritta **“Azioni”** e seleziona **“visualizza dettaglio punteggio”**.
- 5.6. A questo punto la procedura e i dati inseriti non saranno più modificabili e in caso di errori la procedura dovrà essere eliminata e andrà rifatta tutta la procedura ex novo, con l'inserimento di tutti i dati.
- 5.7. Infine, se la simulazione sul portale ANAC ha fornito un livello di qualificazione pari o superiore a quello ritenuto indispensabile, cliccare sul tasto in basso a destra **INVIA** per concludere la procedura. Si ricorda che, a differenza del primo biennio di qualificazione, **la procedura è ripetibile un numero illimitato di volte**.

6. **Elementi di attenzione:**

Come appena riportato, in seguito alla consultazione pubblica (04/2025) ora è **possibile presentare più domande nel corso del biennio**. Ciascuna nuova istanza comporta il **ricalcolo dell'orizzonte temporale** dei requisiti sulla base della data di presentazione della stessa.

Tuttavia, una volta inviata, la nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente, senza possibilità di recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Ogni nuova istanza presentata determina un **autonomo biennio di validità**, decorrente dalla data di invio della domanda stessa.

Viste le sanzioni comminabili, si suggerisce di essere prudenti nell'indicazione dei dati (es. numero dipendenti dedicati, grado di formazione, ecc.).

7.1. GUIDA PRATICA – PROCEDURA QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE – ESECUZIONE

Per iniziare la procedura, accedere alla prima schermata del portale “Qualificazione Stazioni Appaltanti” di ANAC e, nell'**ambito di qualificazione di interesse**, selezionare la freccia accanto all'impostazione predefinita “**Progettazione e affidamento**”.

Dal **menu a tendina**, scegliere l'opzione “**Esecuzione**” e procedere quindi con la **compilazione del modulo di qualificazione**.



The screenshot shows the 'Elenco istanze' (List of requests) page. It features a table with columns for 'Data di invio inizio' (Start submission date), 'Data di scadenza inizio' (Start deadline date), and 'Ambito di qualificazione di interesse' (Area of qualification interest). The 'Ambito di qualificazione di interesse' column has a dropdown menu with 'Progettazione e affidamento' selected. Below the table, there are two rows for 'Settore di qualificazione: Lavori' and 'Settore di qualificazione: Servizi e forniture', each with a dropdown arrow.

La **qualificazione per l'ambito Esecuzione** è raggiungibile da **tutte le stazioni appaltanti**, indipendentemente dall'**esperienza pregressa** e dalla **formazione posseduta** al momento della qualificazione.

Tutte le stazioni appaltanti possono qualificarsi a **qualsiasi livello (L1, L2 o L3)**, ma devono **dichiarare di soddisfare** — o di **impegnarsi a soddisfare** — i seguenti requisiti:

- Puntualità nei pagamenti:** rispetto dei tempi previsti per i pagamenti a imprese e fornitori.
- Comunicazioni ad ANAC:** regolarità nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati gestite da ANAC, oppure impegno a trasmettere le **schede SIMOG** per i CIG 2021–2023 di importo superiore a 500.000 €, entro i termini stabiliti per il livello di qualificazione richiesto.
- Formazione del personale:** possesso o impegno a conseguire entro un anno la **formazione** di almeno un soggetto coinvolto nella fase esecutiva per i contratti di importo superiore alla soglia di qualificazione.

Per **ulteriori approfondimenti**:

- Sulla **qualificazione per l'esecuzione** fare riferimento al [capitolo 2](#).
- Sulla **formazione in ambito Esecuzione**, si veda il [punto 6.2](#).

7.2. Indicazioni ANAC

Si riportano alcune indicazioni tratte dalle [FAQ di ANAC](#) riguardo i dubbi più frequenti durante la compilazione. Si segnala che nel tempo alcune FAQ vengono aggiunte o rimosse; pertanto **il loro numero di riferimento può variare**.

PARTE TECNICA

7.2.1 - C3. Quali nuovi criteri "premiali" sono stati introdotti?

Sono stati introdotti criteri "premiali" per un totale di 10 punti legati all'articolo 11 comma 2 dell'Allegato II.4 come modificato dal Correttivo, che includono: disponibilità a essere inseriti nell'elenco ex art. 62, comma 10 del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate (massimo 1 punto) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti (massimo 1 punto); specializzazione per ambiti settoriali (massimo 1 punto); efficienza decisionale (massimo 7 punti).

COMPETENZE

7.2.2 - E1. Cosa si intende per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS)?

Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all'interno dell'articolazione organizzativa dell'Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni. (per approfondimento vedi [punto 8.1](#))

7.2.3 - E3. A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?

I dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda.

7.2.4 - E12. Per le concessioni e i PPP, il soggetto con esperienza di tre anni deve essere un dipendente della stazione appaltante?

No, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e partenariato pubblico privato (PPP), il soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici finanziari e nella gestione dei rischi può essere sia un dipendente della stazione appaltante sia un soggetto esterno nella disponibilità della stazione appaltante per la durata della qualificazione. ([vedi 1.2.3 e 1.2.4](#))

GARE SVOLTE

7.2.5 - **F2**. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito “gare svolte”?

L’attribuzione dei punteggi per il requisito “gare svolte” viene effettuata sulla base dei dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti, tramite il profilo del proprio RASA, possono verificare i dati presenti in BDNCP consultando il file Excel di download accessibile in fase di presentazione dell’istanza tramite la funzionalità “Recupero Gare”.

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ

7.2.6 - **G5**. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?

Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono quelli riportati nella Tabella C dell’Allegato II.4 come modificato dal D. Lgs. 209/2024 relativamente agli indicatori I56_1 e I56_2.

7.3. Verifica storico gare svolte nel quinquennio precedente alla data di qualificazione sulla **piattaforma SICP**

Per farsi un’idea sullo storico delle procedure della propria stazione appaltante, da confrontare con l’elenco che si ottiene dalla tabella Excel nella procedura di qualificazione sul portale ANAC, è possibile effettuare un’estrazione dei dati fondamentali delle stesse dal **Portale SICP**, seguendo questi passi:

1. Entrare sul Portale con l’utenza del Responsabile e-Procurement
2. Selezionare il Tab e-Procurement
3. Dal menu a sinistra, sotto la finestra di login, selezionare sotto “Esiti” la voce “Aggiudicazioni e affidamenti”
4. A destra, sotto la casella “Cerca”, cliccare su “Ricerca Avanzata”
5. Inserire i parametri di ricerca desiderati
6. Nella casella “Numero risultati per pagina” selezionare “50”
7. Cliccare sul pulsante “Cerca”
8. Una volta ottenuti i risultati, nella fascia blu di intestazione dei risultati inserire il check che si trova a sinistra, che attiva tutte le righe sottostanti
9. Cliccare il pulsante “Scarica”
10. Si ottiene una tabella excel che riporta tutti i dati fondamentali delle procedure elencate

Se il numero delle procedure eccede le 50 della prima pagina, in fondo alla lista selezionare la pagina successiva e poi ripetere le operazioni dal punto 8 in poi.

ATTENZIONE: il file excel esportato ha sempre lo stesso nome, prima di scaricarlo rinominare quello precedente.

8. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE

8.1 Riscontri ANAC a quesiti posti da ACP

8.1.1 “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS) – riscontro ANAC prot. 104061 dell’11 settembre 2024 a quesito ACP

La FAQ n. E1 pubblicata sul sito dell’Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/ausa>) definisce la Struttura Organizzativa Stabile (SOS) “un Ufficio — ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o simili — inserito in maniera stabile all'interno dell'articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione”.

In merito a quanto sopra, si ritiene che si possa configurare una SOS anche nei casi in cui il relativo Ufficio non svolga **esclusivamente** attività afferenti agli ambiti e settori di qualificazione purché lo stesso sia inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente e **purché il personale ivi impiegato dedichi almeno il 50% della propria attività lavorativa allo svolgimento delle suddette funzioni.**

Si conferma che **le funzioni attinenti agli ambiti della progettazione tecnico-amministrativa afferiscono alla capacità di preparare e gestire la procedura di gara con connessa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi (indizione, esclusioni ed altri)** e non già alle attività di progettazione e approvazione degli atti tecnici inerenti l'affidamento (esempio capitolato speciale, schede tecniche, DUVRI, computo metrico, cronoprogramma, documento di indirizzo alla progettazione e altri di cui all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023).

8.1.2 Chiarimento riguardo ad assegnazione di ufficio di una Stazione Appaltante o Centrale di Committenza Qualificata – doppio RUP (Prot. Anac n. 0100424 del 02/09/2024)

Una SA non qualificata può gestire internamente e in autonomia la fase di progettazione per lavori senza alcun limite di importo o, in alternativa, può avviare procedure di affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) per importi fino alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023.

Sul punto, è necessario ribadire che le attività di programmazione e progettazione (salvo una specifica ipotesi non rilevante in questa sede) rimangono al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina sulla qualificazione e restano di stretta competenza della SA (anche non qualificata). Pertanto, le SA sono e restano obbligate ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 36/2023 a nominare un RUP al momento di avvio dell'intervento, per le fasi di propria competenza.

Del pari, come sottolineato da Codesta Autorità con Delibera n. 255 del 24 maggio 2024, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento della fase di affidamento ad

altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato, ai sensi dell'art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, deve nominare un proprio responsabile unico del progetto — RUP che è responsabile per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti e che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria competenza.

Alla luce del combinato disposto delle citate previsioni normative, emerge chiaramente come la centrale di committenza qualificata possa nominare un RUP limitatamente alla fase per cui svolge attività di committenza (l'affidamento nel caso di specie) e, allo stesso modo, la stazione appaltante beneficiaria non qualificata possa procedere alla nomina di un RUP per la fase di propria competenza, (la progettazione nel caso di specie).

Per quanto riguarda la nomina di un supporto tecnico al RUP della centrale di committenza affidante, non essendo la fase di progettazione disciplinata dalla normativa sulla qualificazione, trovano applicazione le norme generali in materia di progettazione e supporto al RUP.

Più in generale, si evidenzia che il d.lgs. n. 36/2023 prevede espressamente, in determinate circostanze, la possibilità di istituire una **struttura di supporto al RUP** per l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ovvero per la programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.

Il supporto al RUP viene disciplinato da due gruppi di disposizioni che introducono fattispecie autonome e diverse. In particolare, l'art. 15 comma 6 e l'art. 3 dell'allegato I.2 indicano la possibilità per la stazione appaltante di formare una struttura di supporto stabile al RUP, anche in accordo con altre stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990. Inoltre, l'art. 2 comma 3 dell'Allegato I.2 indica la possibilità, nel caso in cui il RUP sia carente dei requisiti richiesti, di affidare lo svolgimento delle attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni con le specifiche competenze richieste.

8.1.3 Gare in delega da parte di stazioni appaltanti non qualificate e “doppio” RUP (Prot. ANAC con il n. 0112811 del 30/09/2024)

L'Ufficio conferma che il RUP della SA qualificata delegata svolge tutti i compiti relativi alla fase di gara, compresi quelli previsti dall'art. 6 dell'All. 1.2 relativi alla fase di gara (es.: nomina della commissione giudicatrice, acquisizione CIG ecc.) nel caso in cui la SA delegante non è qualificata.

Se invece la SA delegante è qualificata si ritiene che, in astratto, possano essere previsti specifici accordi per suddividere le competenze (cfr. art. 62 co. 14 d.lgs. 36/2023), e quindi la SA delegante qualificata potrebbe svolgere dei compiti indicati nell'art. 7. Ovviamente, tali modifiche, pur essendo astrattamente compatibili con l'attuale quadro normativo, potrebbero risultare poco efficienti in sede di concreta applicazione.

In assenza di specifico accordo che disponga diversamente, anche se l'amministrazione delegante è qualificata per il medesimo importo a base di gara, i compiti e le funzioni dell'art. 6 che fanno riferimento alla fase di affidamento (nomina di commissione e CIG) devono essere assolti necessariamente dal RUP del soggetto delegato.

In altre parole, in presenza di una delega della sola fase di affidamento, il RUP delegato diventa RUP di quel sub-procedimento di affidamento, acquisendo quindi esclusivo dominio dell'intera fase.

8.1.4 – Parere MIT – Possibilità di nomina del Sindaco quale RUP nei piccoli comuni - cod. identificativo 3349 del 03/04/2025

In riferimento alla possibilità di nominare il Sindaco quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si conferma quanto chiarito dal Parere MIT n. 3349 del 3 aprile 2025: tale nomina è ammissibile **in deroga al principio di separazione tra politica e gestione**, purché siano soddisfatte precise condizioni.

Condizioni necessarie:

1. **Regolamento comunale:** deve attribuire al Sindaco poteri gestionali tipici della dirigenza, inclusa la gestione degli appalti pubblici (art. 53, c. 23 L. 388/2000 e art. 107 TUEL).
2. **Requisiti del Sindaco:** il Sindaco deve possedere un'**idonea professionalità ed esperienza in attività analoghe** in relazione all'intervento da realizzare. Per lavori e servizi di architettura e ingegneria è fortemente raccomandata la qualifica di tecnico (allegato I.2 del d.lgs. 36/2023).
3. **Eventuali carenze:** se il Sindaco non possiede tutti i requisiti, è possibile affidare attività di supporto a personale interno o esterno qualificato e assicurato.

Ulteriori riferimenti normativi:

- D.lgs. 36/2023, art. 15 (RUP)
- L. 388/2000, art. 53, c. 23 (deroga per Comuni < 5.000 ab.)
- TUEL, art. 107, c. 3
- LP 16/2015, art. 6 (applicabile in Provincia di Bolzano)

Inoltre, in base alle indicazioni del codice dei contratti pubblici (articolo 1 "Principio del risultato" e articolo 45 "Incentivi alle funzioni tecniche"), è importante che la stazione appaltante provveda alla stipula di una polizza assicurativa per il RUP e il personale tecnico.

Nota finale: La nomina del Sindaco come RUP è legittima solo **se vi è un legame funzionale e regolamentato con la stazione appaltante** e se sono rispettati i criteri di competenza, esperienza e assicurazione previsti dalla normativa vigente.

8.2. Proroga dell'utilizzo dell'interfaccia WEB PCP:

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 viene prorogato l'utilizzo dell'interfaccia web PCP.

Oggetto della proroga:

Resta consentito l'utilizzo dell'interfaccia web **PCP** per:

- affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000 euro**;
- le fattispecie previste dalla Delibera n. 584/2023 (che ha integrato e sostituito la Delibera n. 214/2022),

in caso di **impossibilità o difficoltà nell'utilizzo delle PAD**. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

8.3. Figura specialistica: Project Manager

Va sottolineata l'importanza della presenza di figure specialistiche all'interno delle strutture tecniche.

In particolare, il **Project Manager** deve possedere **esperienza dimostrabile nella gestione di progetti complessi**. Il ruolo non può essere ricoperto unicamente in virtù della qualifica dirigenziale o di posizione apicale: **non si tratta di un titolo formale o onorifico**, ma di una funzione operativa che presuppone competenze specifiche.

È pertanto necessario **dimostrare concretamente**, attraverso **curriculum vitae, incarichi formali**, o altra documentazione idonea, lo svolgimento di attività quali:

- predisposizione e monitoraggio di **cronoprogrammi**,
- **contabilità lavori**,
- **direzione lavori complessi**,
- **coordinamento operativo e gestionale di progetti articolati**.

L'assenza di esperienza documentata può costituire causa di esclusione o non riconoscimento del profilo richiesto ai fini della qualificazione.

8.4. Simulatore della qualificazione per la fase di progettazione - affidamento

Sul [sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione](#), nella sezione "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti", è disponibile un simulatore che consente alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza interessate alla qualificazione di comprendere il funzionamento dell'algoritmo di calcolo del punteggio, sia per il settore **LAVORI** sia per il settore **SERVIZI E FORNITURE**. I due ambiti sono gestiti attraverso file distinti.

Si ricorda che il sistema informatico consente alla stazione appaltante di visualizzare in anticipo il punteggio assegnato alla propria istanza, prima dell'invio formale della domanda.

Il simulatore, pertanto, ha una finalità esclusivamente informativa e di supporto alla comprensione delle logiche di calcolo.

Link:

[Simulatore della qualificazione per la fase di progettazione–affidamento – 06.2025.pdf](#)

[Nuovo Simulatore Lavori – 09.2025.xlsx](#)

[Nuovo Simulatore Servizi Forniture – 09.2025.xlsx](#)

9. Quadro sintetico della qualificazione delle stazioni appaltanti in Provincia di Bolzano (situazione al 01/10/2025)

I dati seguenti, rilevati dall'ANAC alla data del 1° ottobre 2025, offrono una panoramica sintetica sullo stato di qualificazione delle stazioni appaltanti per i settori *Lavori* e *Servizi e Forniture*.

Pur trattandosi di un sistema flessibile e in costante aggiornamento, i valori riportati rappresentano una fotografia attendibile e significativa della situazione in Provincia di Bolzano alla data indicata.

LAVORI	Numero di stazioni appaltanti	SERVIZI E FORNITURE	Numero di stazioni appaltanti
L1	75	SF1	48
L2	35	SF2	8
L3	10	SF3	28

Nel complesso, la situazione provinciale è ben consolidata, con un'elevata concentrazione di enti nei livelli L1 e SF1, a conferma di un sistema pienamente operativo.

I livelli intermedi e inferiori (L2, L3 e SF2, SF3) comprendono un numero più limitato di stazioni appaltanti, coerente con una struttura amministrativa stabile e matura.